

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Düsseldorf — Germania) — Joachim Pöpperl/Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-187/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 45 TFUE — Libera circolazione dei lavoratori — Pubblico dipendente di uno Stato membro che ha lasciato il pubblico impiego per svolgere attività lavorativa in un altro Stato membro — Normativa nazionale che prevede, in tal caso, la perdita dei diritti all'erogazione di una pensione di vecchiaia acquisiti nel pubblico impiego e l'iscrizione retroattiva al regime generale di assicurazione vecchiaia)

(2016/C 335/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Joachim Pöpperl

Convenuto: Land Nordrhein-Westfalen

Dispositivo

- 1) L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale una persona in possesso dello status di pubblico dipendente in uno Stato membro, il cui rapporto di pubblico impiego sia cessato, su richiesta del medesimo, ai fini dell'assunzione di nuova attività lavorativa in un altro Stato membro, perda i diritti al trattamento pensionistico derivanti dal rapporto di pubblico impiego e sia assicurata retroattivamente in regime di assicurazione pensionistica obbligatoria, che attribuisce una pensione di vecchiaia inferiore a quella che risulterebbe da tali diritti.
- 2) L'articolo 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che spetta al giudice nazionale assicurare la piena efficacia di tale articolo e riconoscere ai lavoratori, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, diritti alla pensione di vecchiaia analoghi a quelli dei pubblici dipendenti che conservano i diritti a un trattamento pensionistico corrispondente, malgrado un mutamento del datore di lavoro pubblico, agli anni di servizio compiuti, interpretando il diritto interno in conformità con detto articolo o, qualora un'interpretazione del genere non sia possibile, disapplicando ogni disposizione contraria di diritto interno al fine di applicare il medesimo regime applicabile ai detti dipendenti pubblici.

⁽¹⁾ GU C 245 del 27.7.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Paris — Francia) — Granarolo SpA/Ambrosi Emmi France SA

(Causa C-196/15) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n° 44/2001 — Articolo 5, punti 1 e 3 — Giudice competente — Nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di illeciti civili dolosi» — Brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo — Azione risarcitoria — Nozioni di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi»]

(2016/C 335/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Paris

Parti

Ricorrente: Granarolo SpA

Convenuta: Ambrosi Emmi France SA

Dispositivo

- 1) *L'articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che un'azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi di tale regolamento qualora tra le parti esistesse una relazione contrattuale tacita, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La dimostrazione volta a provare la sussistenza di una tale relazione contrattuale tacita deve basarsi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali figurano, in particolare, l'esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede tra le parti, la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e in valore, gli eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, nonché la corrispondenza intercorsa.*
- 2) *L'articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che relazioni commerciali stabilite da tempo, come quelle oggetto del procedimento principale, devono essere qualificate come contratti di «compravendita di beni» se l'obbligazione caratteristica del contratto in esame consiste nella consegna di un bene, oppure come contratto di «prestazione di servizi» se tale obbligazione consiste nella fornitura di servizi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.*

⁽¹⁾ GU C 213 del 29.06.2015.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 giugno 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Sibiu — Romania) — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)/Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci

(Causa C-205/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Articolo 47 — Diritto di ricorso ad un giudice — Principio della parità delle armi — Principi di equivalenza e di effettività — Procedimento di esecuzione forzata di una decisione giudiziaria che dispone il rimborso di una tassa riscossa in violazione del diritto dell'Unione — Esenzione delle autorità pubbliche da determinate spese di giustizia — Competenza della Corte)

(2016/C 335/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Judecătoria Sibiu

Parti

Ricorrente: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)

Convenuti: Vasile Toma, Biroul Executorului Judecătoresc Horațiu-Vasile Cruduleci